



**COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**  
**ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI**  
**COMUNE D'EUROPA**

ORD. N° 34 / 2020

**OGGETTO: Ulteriori Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019**

**IL SINDACO**

**VISTO**

- *il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13 avente per*
- *oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenze epidemiologica da covid-19" pubblicato sulla G.U. n.45 del 23-2-2020 per le parti non abrogate dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19.*
- *il decreto-legge 2-3-2020 n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 2020, n. 53.*
- *il D.P.C.M. del 8.03.2020, pubblicato in GURI Serie Generale n.59 del 08-03-2020.*
- *il D.P.C.M. del 9.03.2020, pubblicato in GURI Serie Generale n.62 del 09-03-2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."*
- *il D.P.C.M. del 11.03.2020, pubblicato in GURI Serie Generale n.64 del 11-03-2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" il D.P.C.M. 22 Marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";*
- *il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 su GU n.70 del 17-3-2020.*
- *il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 su GU n.79 del 25-3-2020.*
- *il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale su GU n.97 del 11.04.2020.*
- *le circolari nr 9, 10, 11, 12 e 19 del DPCR Sicilia;*
- *l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n°18 del 30.04.2020 e quanto in essa richiamato afferente precedenti analoghi provvedimenti*

**RICHIAMATE** le proprie precedenti ordinanze sindacali n. 22 del 12 marzo 2020, nr 23 del 16.03.2020 e n. 27 del 4.5.2020, le cui disposizioni si intendono ancora valide ed efficaci per le parti non contrastanti con i precedenti provvedimenti e ferme restando le prescrizioni imposte dai vigenti D.P.C.M.

**CONSIDERATO** che il Comune di Santo Stefano di Camastra per la sua secolare e riconosciuta vocazione artigianale rientra nell'elenco dei comuni a vocazione turistica in Sicilia;

**ESPERITA** l'azione di raccordo con le Autorità Regionali previste dall'art. 3 della Ordinanza contingibile ed urgente n.5 del 13 Marzo 2020 del Presidente della Regione Siciliana attraverso la comunicazione delle assumende determinazioni all'ANCI – SICILIA ovvero al Dipartimento Regionale della Protezione Civile

**VISTO** l'articolo 50 comma 5 del T.U.EE.LL. n 267/2000 e s.m.i.

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato dalla L.R. n.48/1991.

In esecuzione del D.P.C.M. 17.5.2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17.5.2020 e della circolare n. 19 del 23.5.2020 del Dipartimento Regionale Protezione Civile Sicilia;

## ORDINA

1. E' confermata l'efficacia delle disposizioni contenute nelle ordinanze Sindacali nr. 22 del 12.03.2020, nr. 23 del 16.03.2020 e nr. 27 del 4.5.2020, per le parti non in contrasto con i richiamati provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione Siciliana che per quanto non espressamente indicato costituiscono parte integrante del presente provvedimento e per le parti non modificate dalla presente ordinanza.
2. Al fine di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19 si applicano le seguenti misure nel territorio comunale:

### - A -) USCITE E SPOSTAMENTI

Gli spostamenti all'interno del territorio comunale non sono soggetti ad alcuna limitazione, rimanendo l'obbligo di osservanza delle misure di contenimento del contagio tra le quali risultano essere imprescindibili l'utilizzo della mascherina e l'osservanza del distanziamento minimo di mt 1 in tutte le aree pubbliche dove insistono condizioni di trafficata presenza di persone.

L'accesso al pubblico nelle aree verdi e nei giardini pubblici (*Villa Italia - Villa Piano Botte - Parco Urbano*) è consentito in maniera contingentata secondo le specifiche disposizioni che verranno affisse negli ingressi, comunque garantendo sempre la distanza interpersonale e l'utilizzo della mascherina ed evitando ogni forma di assembramento;

### - B -) ATTIVITA' MOTORIE E/O SPORTIVE

E' consentito svolgere attività motorie e/o sportive, in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e di ogni altra disposizione relativa al contenimento del contagio.

### - C -) ANIMALI DI AFFEZIONE

Gli spostamenti con l'animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione ed in maniera isolata. E' consentito, limitatamente ad una persona e per una volta a giorno, recarsi ad accudire l'animale d'affezione di proprietà o in custodia

### - D -) CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI TERRENI ED AREE VERDI

E' consentita, l'attività non imprenditoriale, di conduzione e manutenzione di aree verdi e naturali finalizzata a sopperire a esigenze alimentari o alla esecuzione di lavori di prevenzione incendi o di cura degli animali.

Per dette finalità, è consentito lo spostamento nell'ambito del medesimo comune o verso un Comune diverso, secondo le specifiche modalità previste dai DPCM e dalle Ordinanze del Presidente della Regione.

### - E -) ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI

Sono autorizzate alla ripresa dell'esercizio della propria attività tutte le attività di commercio al dettaglio di vendita di beni e servizi nonché tutte le attività artigianali.

### - F -) APERTURA ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANALI NELLE GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE

È disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, le attività di ristorazione ed i fiorai.

Limitatamente alle attività di produzione e vendita di ceramica e/o di commercializzazione di prodotti

di ceramica è consentita l'apertura nei giorni domenicali e festivi esclusivamente per gli spazi adibiti all'attività di vendita. E' vietato a chiunque, dipendente o occasionale cliente, fare ingresso e sostare all'interno dei suddetti esercizi commerciali e/o artigianali se sprovvisto di idonea mascherina coprente naso e bocca. E' consentito ai dipendenti e agli occasionali clienti il maneggio di beni e prodotti posti in vendita solo se con mani perfettamente igienizzate o in alternativa se provvisti di guanti monouso. In particolare è fatto obbligo in tutti gli esercizi commerciali/artigianali dove si esercita anche attività di vendita al pubblico di :

- messa a disposizione, per i dipendenti e per la clientela occasionale, di dispenser funzionali alla libera distribuzione di guanti monouso, collocati all'ingresso di ogni esercizio.
- indossare, sempre e per tutto il periodo di permanenza all'interno dei locali adibiti alla vendita, idonea mascherina coprente naso e bocca;
- messa a disposizione, per gli addetti e per la clientela, di dispenser abilitati alla libera distribuzione di prodotto igienizzante, collocati sia all'ingresso come anche in prossimità delle casse di ogni esercizio commerciale.

#### **- G-) ATTIVITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO O ASPORTO**

Sono autorizzate le attività di consegna a domicilio o asporto effettuate da ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, pub.

Il personale autorizzato, chiamato a svolgere l'attività di consegna a domicilio o di vendita per asporto, tanto nei giorni feriali che in quelli festivi dovrà essere obbligatoriamente munito di idonea mascherina chirurgica, di guanti monouso, di occhiali di protezione oppure di occhiale a mascherina o di visiera.

E' preferibile l'utilizzo di mezzi di pagamento elettronico; è consentito altresì il pagamento in contanti ma con il tassativo rispetto delle disposizioni sulla distanza minima di un metro tra soggetti e senza nessun contatto diretto tra gli stessi.

Al termine dell'attività giornaliera di consegna si dovrà provvedere ad igienizzare e sanificare gli indumenti ed i mezzi utilizzati per il servizio.

#### **-H-) RIPARAZIONE BARCHE**

E' consentita l'attività di manutenzione delle imbarcazioni eseguita dal proprietario delle stesse o dal manutentore munito di regolare contratto. Detta attività dovrà essere eseguita nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e di tutte le disposizioni relative al contenimento del contagio.

#### **-I-) MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI E/O ARTIGIANALI**

E' fatto obbligo negli esercizi commerciali di mantenimento in tutte le attività e le loro fasi di esecuzione del distanziamento interpersonale di almeno mt 1.

E' fatto altresì obbligo di pulizia ed igienizzazione ambientale dei locali di vendita almeno due volte al giorno ed in funzione degli orari di apertura. Ampio e costante ricorso alla aerazione naturale degli stessi.

E' vietato a chiunque, dipendente o occasionale cliente, fare ingresso e sostare all'interno di qualsiasi esercizio commerciale se sprovvisto di idonea mascherina coprente naso e bocca. In particolare è fatto obbligo in tutti gli esercizi commerciali/artigianali dove si esercita anche attività di vendita al pubblico:

- messa a disposizione, per i dipendenti e per la clientela occasionale, di dispenser funzionali alla libera distribuzione di guanti monouso, collocati all'ingresso di ogni esercizio.
- indossare, sempre e per tutto il periodo di permanenza all'interno dei locali adibiti alla vendita, idonea mascherina coprente naso e bocca
- messa a disposizione, per gli addetti e per la clientela, di dispenser abilitati alla libera distribuzione di prodotto igienizzante, collocati sia all'ingresso come anche in prossimità delle casse di ogni esercizio commerciale.

In tutti gli esercizi con superficie di vendita calpestable, è fatto obbligo di installazione e/o utilizzo all'ingresso, a beneficio dei dipendenti ed ove si rendesse necessario anche degli occasionali clienti, di idoneo apparecchio di rilevazione di temperatura corporea,

preferibilmente munito di alert nel caso di temperatura corporea rilevata superiore a 37,5° C. Nelle aree degli esercizi e delle attività artigianali adibite alla vendita è consentito l'accesso secondo le seguenti modalità contingentate :

- a) per i locali fino a mq 40, un cliente alla volta oltre un massimo di due operatori;
- b) per i locali di dimensioni superiori a mq 40 un numero di persone tali da garantire le vigenti prescrizioni in materia di distanziamento in relazione agli spazi disponibili e comunque provvedendo a differenziare sempre i percorsi di entrata ed uscita.

**-L-) ATTIVITA' DI COMMERCIO A POSTO FISSO SU AREA PUBBLICA (MERCATO SETTIMANALE E MERCATO DEL CONTADINO tipologia B regolamento comunale 30.10.2015).**

A parziale modifica delle ordinanze sindacali nr 23 del 26.03.2020 e nr 27 del 4.5.2020 che rimangono in vigore per tutte le parti non derogate dal presente provvedimento, al fine di potenziare la rete commerciale di vendita di generi alimentari e di prima necessità a servizio dei cittadini e consentire, in via precauzionale, una maggiore diluizione dell'afflusso di potenziali acquirenti, è consentita, limitatamente ai titolari di licenza per il commercio a posto fisso su area pubblica di generi alimentari e di prodotti di prima necessità, la ripresa dell'esercizio dello stesso nella giornata di sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e, nei medesimi orari della giornata del mercoledì per Il Mercato del contadino ,alle seguenti condizioni:

- rispetto, nell'attività di vendita, della distanza di sicurezza interpersonale di almeno mt 1 dagli occasionali avventori;
- -utilizzo costante di mascherina e guanti monouso in tutte le fasi di vendita, sia per gli addetti che per gli acquirenti ed in alternativa limitatamente agli addetti alle vendite, frequente igienizzazione delle mani.
- -messa a disposizione della clientela di prodotto igienizzante in prossimità della cassa.
- obbligo di contingentamento nell'attività di vendita e conseguente divieto assoluto di assembramento.
- E' fatto obbligo di igienizzare e sanificare giornalmente, al termine dell'attività di vendita, il mezzo e le attrezzature utilizzate per la stessa.
- E' vietato agli acquirenti il maneggio della merce esposta in vendita .

**-M-) SOGGETTI CHE RIENTRANO NEL TERRITORIO DEL COMUNE PROVENIENTI DA FUORI REGIONE**

Per i soggetti provenienti da qualsiasi località al di fuori della Regione e per i soggetti che fanno ingresso nel territorio comunale per motivazioni diverse da quelle consentite dai vigenti DPCM e dalle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana, è fatto obbligo di:

- a) Registrarsi sul sito internet [www.siciliacoronavirus.it](http://www.siciliacoronavirus.it) , compilando integralmente il modulo informatico previsto ; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell'isola (comunicandone compiutamente l'indirizzo) al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta , al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio nonché al proprio comune di residenza o domicilio e per esso il Comando vigili urbani ed il Sindaco,
- b) Permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti , curando di areare più volte al giorno i locali dell'abitazione .

I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. E' ammesso soltanto l'accesso di badanti e personale sanitario , a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili ad evitare il contagio. Detti soggetti sono sottoposti, alla conclusione del termine di quarantena, a tampone rinofaringeo e solo alla ufficializzazione dell'esito negativo del quale, possono ritenersi, se ne ricorrono le condizioni, svincolati dal regime di restrizione di loro osservanza.

L'esonero dalla osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti punti a e b ed espressamente contemplato dall'art 13 della richiamata ordinanza nr 18 del 01.05.2020 del Presidente della Regione Siciliana non trova applicazione per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine o alle Forze Armate, che facciano rientro in Sicilia per fruire di periodi di congedo.

## AVVERTE

**l'inosservanza delle disposizioni sarà perseguita anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 - Sanzioni e controlli -**

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 500 unitamente alle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale (arresto fino a tre mesi) salvo che il fatto non costituisca più grave reato,

Per le attività commerciali, la violazione agli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta la immediata sospensione dell'attività.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. Il contenuto verrà diffuso attraverso i canali telematici dell'ente, attraverso la distribuzione e l'affissione nei locali e negli spazi comunali.

Le disposizioni della presente Ordinanza divengono esecutive dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online.

Avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, nei termini di legge, innanzi al Tribunale Amministrativo della Sicilia, sez. Catania, o innanzi al Presidente della Regione.

La presente ordinanza resta in vigore fino alla cessazione della situazione di emergenza, fatta salva ogni diversa ed ulteriore disposizione.

Per quanto non espressamente disposto dalla presente ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui ai richiamati DPCM, alle citate Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana e alle citate circolari.

## ORDINA

La trasmissione della presente ordinanza:

- Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.
- Al Comando Stazione Carabinieri di Santo Stefano di Camastra
- Al Commissariato P.S. di Sant'Agata di Militello
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Sant'Agata di Militello
- Al Distaccamento Locamare di Santo Stefano di Camastra
- Al Distaccamento del Corpo Forestale di Mistretta
- Agli Uffici territoriali dell'ASP ME 5 di Mistretta
- Al Presidio del 118 di Santo Stefano di Camastra ;
- All'Ill.mo Prefetto di Messina;
- Al Presidente della Regione Siciliana;
- All'Assessorato Regionale della Salute;
- Alla Città Metropolitana di Messina;
- Al Ministero della Salute.
- All'ANCI Sicilia e al Dipartimento Regionale della Protezione Civile.

## DISPONE

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza:

- Il Comando della locale Polizia Municipale;
- il Comando della Stazione di Carabinieri di S. Stefano di Camastra;
- il Comando del Distaccamento Locamare di S. Stefano di Camastra,
- il Comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Sant'Agata di Militello, territorialmente competente;
- il Comando del Distaccamento del Corpo Forestale di Mistretta territorialmente competente;
- il Commissariato della Polizia di Stato di Sant'agata di Militello, territorialmente competente;
- i medici di base presenti sul territorio comunale;
- il personale dei A.S.P. di Messina, in servizio presso il territorio comunale;
- il personale del locale distaccamento dei volontari dei VV.F.
- il personale volontario del Locale Distaccamento della Protezione Civile.

SANTO STEFANO DI CAMASTRA, 29/05/2020



Il Sindaco